Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 29 dicembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo . L. 50 — Un fascicolo . Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Agli effetti dell'applicazione delle leggi vigenti, il Guatemala e Cuba sono da considerarsi Stati nemici a decorrere dalle ore 12 del giorno 13 dicembre 1941-XX.

(5047)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 20 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1941-XIX, registro n. 32 Guerra, foglio 108.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per operazioni guerresche svoltesi in O.M.S.:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Arcuri Matteo fu Benedetto e fu Gentili Rachele, da Caserta, sottocapomanipolo 2° reggimento CC. NN. In commutazione della medaglia di bronzo concessagli sul campo e sanzionata con Regio decreto 19 gennaio 1940-XVIII. — Comandante di plotone fucilieri in venti giorni di operazioni sosteneva, sempre alla testa del suo reparto, al quale era di costante altissimo esempio, numerosi combattimenti, facendo rifulgere il suo valore particolarmente all'assalto di una munitissima posizione nemica che raggiungeva tra i primi, malgrado il micidiale fuoco avversario, catturando prigionieri ed armi. Ufficiale sempre distintosi per non comuni qualità guerriere e fasciste. — Cogul, Torres, Solivella, dicembre 1938-gennaio 1939-XVII.

Iaia Giovanni di Vitantonio e di Caprioli Margherita, da Ladiano (Taranto), fante 1° reggimento d'assalto « Littorio » (*alla memoria*). — Valoroso legionario, rifiutava il rimpatrio per continuare a combattere. Porta ordini intelligente e coraggioso, recapitava ad una compagnia avanzata un ordine importante sotto micidiale fuoco nemico. Poichè in quel momento l'avversario effettuava un violento contrattacco, non pago di aver già compiuto il proprio dovere, imbracciava un moschetto e faceva nutrito fuoco sul nemico da posizione avanzata. Colpito in fronte pagava con la vita il generoso ardimento. — Monte Fosca (Spagna), 30 dicembre 1939-XVIII.

Pascotto Antonio fu Antonio e di Evelina Amelia Braccati, da Napoli, caposquadra 3° reggimento fanteria legionaria. In commutazione della medaglia di bronzo concessagli sul campo e sanzionata con R. decreto 19 ottobre 1938-XVI. — Sottufficiale addetto ad un comando superiore otteneva di partecipare alle azioni del reparto al quale era precedentemente effettivo. In un combattimento, addetto al rifornimento munizioni dopo aver assolto al suo compito in condizioni particolarmente pericolose, volontariamente partecipava all'assalto di aspre posizioni strenuamente difese dal nemico. Rimasto gravemente ferito, continuava nella sua azione ardimentosa incitando e trascinando con l'esempio i legionari alla conquista dell'obiettivo. Solo a vittorioso combattimento avvenuto, si lasciava ricoverare all'ospedale. Esempio di volontarismo, di attaccamento al dovere e di sacrificio. — Quota 268 (Spagna), 7 luglio 1938-XVI.

Lapadula Giuseppe di Vincenzo, da Moliterno (Potenza), caporale 2° reggimento frecce azzurre (*alla memoria*). — Capo arma di una squadra fucilieri, si distingueva nell'attacco di importante posizione, destando l'ammirazione dei camerati e del superiore. Successivamente dava prove di ardite qualità nella difesa della posizione conquistata ed aspramente contesa, contenendo fermamente ed energicamente un violentissimo contrattacco e dando esempio di sereno coraggio. Colpito mortalmente da pallottola avversaria aveva ancora la forza di gridare ai commilitoni: « Forza ragazzi dobbiamo vincere ». — Sierra dela Grana (Spagna), 14 aprile 1937-XV.

Peloso Mario fu Giovanni e di Del Degan Regina, da Ilaibano (Udine), legionario gruppo squadroni C.T.V. — La motivazione della medaglia d'argento concessagli sul campo e sanzionata con R. decreto 29 dicembre 1939-XVIII, è sostituita con la seguente: Tiratore di mitragliatrice, giuntogli il nemico sotto la propria postazione, si trovò nella contingenza di dover maneggiare l'arma da solo, per permettere ai serventi la difesa vicina. Varie volte, per fronteggiare fianchi e spalle, improvvisamente minacciati, dovette spostare, da solo, arma, treppiedi e munizioni. Nei momenti più critici ebbe sempre pronta la parola per rianimare i compagni, accoppiando la calma del tiratore all'impeto esuberante del suo carattere. Al termine dell'ultimo combattimento, quando già il nemico volgeva in fuga, inceppatasi l'arma, si gettava all'inseguimento con bombe a mano. — Alcanò, 20 dicembre 1988-XVII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bacchi Alfredo di Angelo e di Cafaggi Annunziata, da Scandicci (Firenze), sergente maggiore 2° reggimento frecce nere. — Sottufficiale addetto al comando di un plotone fucilieri, fortemente impegnato e sottoposto a violenta reazione avversaria, accorreva di iniziativa, assumeva il comando del plotone e lo guidava con slancio e perizia all'assalto, contribuendo validamente al termine dell'azione. — Aspa (O.M.S.), 26 dicembre 1938-XVII.

CROCE DI GUERRA

Lazzarotto Agostino di Antonio e di Zannoni Rosa, da Campolongo sul Brenta (Vicenza), tenente raggruppamento P. C. — Volontario capo pattuglia O. C. presso reparti di fanteria avanzata, durante un'operazione offensiva, si prodigava con sprezzo del pericolo e sagace iniziativa, sotto il tiro di mitragliatrici avversarie per ristabilire i collegamenti frequentemente interrotti ed assicurarne il funzionamento. — Battaglia del Levante (O.M.S.), 13-22 luglio 1938-XVI.

(4554)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1941-XX, n. 1377.
Importazione di bovini da riproduzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Viste le leggi 6 giugno 1939, n. 1046, e 6 luglio 1939, n. 1214, che approvano, rispettivamente, la Convenzione economica-doganale-valutaria del 20 aprile 1939 e la Convenzione tecnico-doganale del 28 maggio 1939 fra l'Italia e l'Albania;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario per incrementare e migliorare il patrimonio bovino nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1941 e fino a nuova disposizione, le vacche, i giovenchi ed i torelli (voci 6 e 7 della tariffa dei dazi doganali), delle razze dette Simmenthal, Frisona, Pinzgau, Oberinnthal e bruno-alpina, provenienti direttamente dai luoghi di origine e destinati direttamente alla riproduzione, sono ammessi al dazio ridotto, per ciascun capo, rispettivamente, di L. 51,40 le vacche e di L. 36,70 i giovenchi ed i torelli.

Sono pure ammessi al dazio ridotto di L. 36,70, per ciascun capo, i vitelli (voce 8 della tariffa stessa) delle razze suindicate, in quanto provenienti direttamente dai luoghi di origine e destinati alla riproduzione purchè abbiano raggiunto i maschi l'età di almeno 10 mesi e le femmine quella di almeno 12 mesi.

Art. 2.

La concessione del trattamento previsto al precedente articolo è subordinata alla presentazione di regolare certificato di origine che attesti, fra l'altro, la razza cui appartengono i bovini da sottoporre allo sdoganamento nonchè all'esito favorevole del controllo tecnico esercitato dal competente organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste diretto a constatare che i bovini stessi sono destinati alla riproduzione e che presentano i requisiti genealogico-morfo-funzionali prescritti dal Ministero anzidetto per le diverse razze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vizzini, addì 2 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1378.
Autorizzazione alla Scuola secondaria di avviamento professionale « Piero Gaslini » di Genova-Bolzaneto ad accettare un lascito.

N. 1378. R. decreto 17 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'ente morale Scuola secondaria di avviamento professionale « Piero Gaslini » di Genova-Bolzaneto riconosciuto con R. decreto 3 giugno 1935-XIII, n. 1339 viene autorizzato ad accettare il lascito di L. 121.128,70 disposto dalla signora Ida Merlin vedova Gaslini a favore dell'ente medesimo con rogito del notaro dott. Giuseppe Quadri di Milano, con lo scopo che l'ammontare del lascito dovrà essere adoperato o in un nuovo locale o in opera da erogarsi per le esigenze tecniche della Scuola anzidetta, e ne viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1379.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale mercantile « Massimo Tortelli » di Genova.

N. 1379. R. decreto 24 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale mercantile « Massimo Tortelli » di Genova viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1380.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Giovanni Bosco, in contrada Romagnolo del comune di Palermo.

N. 1380. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 12 settembre 1939-XVII, integrato con successivo decreto in data 1° maggio 1941-XIX, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Giovanni Bosco, in contrada Romagnolo del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1381.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Zenone, in località San Zeno del comune di Arzignano (Vicenza).

N. 1381. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Zenone, in località San Zeno del comune di Arzignano (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Sotto l'Argine della Castelluccia » e « Salicelle » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Sotto l'Argine della Castelluccia » e « Salicelle » di pertinenza della Parrocchia di Arnone per Ha. 0.64.14 e della Soc. Agricola Volturno Anonima con sede in Roma per Ha. 0.37.88 e intestati nel catasto del comune di Cancello Arnone alla Parrocchia di Arnone goduta dal sacerdote Petrella Giov. Battista di Luigi, alla partita 286, foglio di mappa 40, particelle 6,8/A; per la superficie complessiva di Ha. 1.02.02 e con l'imponibile di L. 132,62.

Il fondo « Sotto l'Argine della Castelluccia » confina con la strada vicinale ausiliaria di bonifica « Castelvolturno - Quadrivio di Arnone », con la proprietà di Graziano Teresa fu Gaetano ed altri, con la strada vicinale delle « Salice », con la proprietà di Buonocoro Anna e Filomena fu Pasquale.

Il fondo « Salicelle » confina con la strada vicinale ausiliaria di bonifica « Castelvolturno-Quadrivio di Arnone », con la ferrovia Roma-Napoli, con la proprietà di Palumbo Giuseppe fu Aniello e con la strada vicinale delle « Salice ».

Veduta l'istanza della Opera anzidetta, presentata il 24 ottobre 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo:

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Sotto l'Argine della Castelluccia » e « Salicelle » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3200 (tremiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1941-XX
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 154.

(5027)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ponte delle Tavole » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ponte delle Tavole » intestato nel catasto del comune di Cancello Arnone a Conte Antonio, Federico, Raffaele e Gaetano, fratelli fu Ercole, alla partita 398, foglio di mappa 40, particella 20/b, per la superficie di Ha. 0.44.42 e con l'imponibile di L. 57,75;

Il suddescritto fondo confina: con le proprietà di Buonocore Anna e Filomena fu Pasquale, di Conte Antonio fu Ercole, Palumbo Giuseppe fu Aniello ed altri, con la ferrovia Roma-Napoli;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 ottobre 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ponte delle Tavole » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1400 (millequattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1941-XX
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 155.

(5026)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Casarano, Nardò, Galatina e Maglie nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco Ceci » di Foggia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1367, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Casarano, Nardò, Galatina e Maglie nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco Ceci » di Foggia;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Casarano, Nardò, Galatina e Maglie nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco Ceci » di Foggia, con sede in Foggia, disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco Ceci » di Foggia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Casarano, Nardò, Galatina e Maglie;

2) incameramento, da parte dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco Ceci » di Foggia, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco Ceci » di Foggia di istituire una filiale in Galatina per l'esclusivo esercizio del credito su pegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5067)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 dicembre 1941-XX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Corridonia, Tolentino, S. Ginesio, Matelica, Recanati, Montefano, Camerino, Montecosaro, Treia, Sarnano, S. Severino Marche e Apiro nel Monte di credito su pegno di Macerata.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1367, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Corridonia, Tolentino, S. Ginesio, Matelica, Recanati, Montefano, Camerino, Montecosaro, Treia, Sarnano, S. Severino Marche e Apiro nel Monte di credito su pegno di Macerata;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Corridonia, Tolentino, S. Ginesio, Matelica, Recanati, Montefano, Camerino, Montecosaro, Treia, Sarnano, S. Severino Marche e Apiro nel Monte di credito su pegno di Macerata, con sede in Macerata, disposta con il Regio decreto indicato nelle premesse, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Macerata, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Corridonia, Tolentino, S. Ginesio, Matelica, Recanati, Montefano, Camerino, Montecosaro, Treia, Sarnano, S. Severino Marche e Apiro;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Macerata, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Macerata, di continuare in Recanati e Camerino l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(5068)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1941-XX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Lallio, con sede a Milano, e sottoposizione a sindacato della società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1941-XIX col quale la Società anonima Lallio, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che soltanto un terzo del capitale azionario della Società appartiene a sudditi nemici;

Considerata l'opportunità di trasformare il provvedimento di sequestro in sindacato;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale in data 6 aprile 1941-XIX con il quale la Società anonima Lallio, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro.

La Società Anonima Lallio è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Gianni Comini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1941-XX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(5029)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro e messa in liquidazione della S. A. « La Radio Nazionale » con sede a Roma e nomina del sequestratario liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che la Società italiana Marconi, sottoposta a sequestro con decreto interministeriale in data 19 agosto 1940-XVIII, è proprietaria di n. 400 azioni al portatore della Società anonima « La Radio Nazionale », del valore nominale di L. 200 ciascuna;

Considerato che sia per la partecipazione azionaria della Società italiana Marconi, ammontante alla metà del capitale, sia per la sua attività strettamente collegata con la Società stessa, la S. A. « La Radio Nazionale » deve considerarsi azienda nella quale sudditi nemici hanno interessi prevalenti e quindi va disposto nei riguardi di essa il sequestro ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato altresì che, per effetto dell'attuale situazione di emergenza, sono venuti a mancare, in gran parte, i proventi della S. A. « Radio Nazionale », e che, pertanto, la Società si trova in una situazione finanziaria, che rende necessario disporre la liquidazione dell'azienda in accoglimento della proposta del Consiglio di amministrazione della Società stessa;

Sentiti i Ministeri delle comunicazioni e della cultura popolare;

Visti gli articoli 1, 2, 4 e 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. « La Radio Nazionale », con sede in Roma è sottoposta a sequestro e viene messa in liquidazione.

Il signor Giulio Marconi è nominato sequestratario e liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1941-XX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(5028)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Fratelli Besso, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società in nome collettivo Fratelli Besso, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società in nome collettivo Fratelli Besso, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Gian Michele Sessa.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(5030)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 18 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1179, contenente disposizioni temporanee per la provvista del vino da destinare alla distillazione.

(5049)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 19 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184, concernente disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo della legna, e modificazioni ed aggiunte alla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo del carbone vegetale.

(5050)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20967 del 9 dicembre 1941-XX, i signori Foà Marina, Fabrizio e Miranda fu Edoardo e di Bonardi Bianca, nati rispettivamente a Roma l'11 agosto 1922, ad Arsoli il 28 maggio 1925 e il 6 novembre 1927, residenti a Roma, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Foà » con quello materno « Bonardi » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti di legge quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 maggio 1941-XIX, n. 125, e nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma del 24 giugno 1941-XIX, n. 50.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato col n. 4849 a pagina 4919 della *Gazzetta Ufficiale* in data 16 dicembre 1941-XX, n. 295.

(5089)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21264 del 5 novembre 1941, il sig. Segrè Ugo fu Silvio e di De Lindegg Maria, nato a Trieste il 13 dicembre 1905 e residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Segrè » con quello « De Lindegg » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Iviani Laura e ai figli Segrè Silvio e Maria di Ugo e di Iviani Laura nati a Trieste il 2 aprile 1932 e il 22 ottobre 1933.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(5033)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 25652 del 30 agosto 1941, i signori Segre Vittore, Luigi, Laura e Luisa fu Silvio e di Pianazza Antonietta, nati a Torino, Luigi a Napoli, rispettivamente il 24 aprile 1913; 8 novembre 1919; 23 dicembre 1925; 26 maggio 1928 e residenti a Torino, Vittore in Alpignano, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Segre » con quello « Pianazza » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(5034)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 26101 del 30 agosto 1941, la signorina Morpurgo Maria fu Filippo e di Dal Fonte Caterina, nata a Trieste il 21 dicembre 1899 e residente a Trieste, è stato autorizzata a sostituire il proprio cognome « Morpurgo » con quello « Dal Fonte » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(5035)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 26077 del 30 agosto 1941, il sig. Benamozegh Giuseppe fu Emanuele e di Delli Remolina, nato a Livorno l'11 marzo 1910 e residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Benamozegh » con quello « Delli » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla figlia Benamozegh Alessandra di Giuseppe e di Mattei Ida nata a Roma il 12 dicembre 1938.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(5036)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 19 dicembre 1941-XX - N. 251

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,10	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67076
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	80,15
Id. 3,50 % (1902)	76,875
Id. 3 % lordo	52,65
Id. 5 % (1935)	95,425
Redimibile 3,50 % (1934)	75,125
Id. 5 % (1936)	96,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,80
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,10
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,40
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,75
Id Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,775
Id Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

7ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato.

Si notifica che il giorno di sabato 17 gennaio 1942-XX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni annuali per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1942-XX, saranno estratte n. 12.200 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1942-XX, saranno pubblicati in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(5087)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 12

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	298316	140 —	Ricaldone *Adele* fu Gioacchino, minore sotto la patria potestà della madre Porta Francesca di Amedeo ved. di Ricaldone, dom. in Mirabello Monferrato (Alessandria).	Ricaldone *Adelina Maria* fu Gioacchino, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	123167	94,50	*Marchesi Palmina* fu Palmino, minore sotto la patria potestà della madre Ghisio *Livia* di Tommaso ved. di *Marchesi* Palmino, dom. in Stroppiana (Novara).	*Marchese Emilia Maggiorina Flaviana Candida* fu Palmino, minore sotto la patria potestà della madre Ghisio *Carolina* ved. di *Marchese* Palmino, dom. in Stroppiana (Novara).
Rendita 5 % Id.	170062 170063	250 — 80 —	Mase *Raffaele* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Esposito Saveria fu Francesco, dom. a Sorrento (Napoli).	Mase *Raffaele Angelo* ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	408608	490 —	Pollone Eugenio fu Gian Giacomo, dom. in Torino con vincolo di usufrutto vitalizio a *Giandrone* Margherita fu Dalmazzo ved. Damiano Damiano, dom. a Barbania.	Come contro, con vincolo di usufrutto vitalizio a *Giaudrone* Margherita, ecc., come contro.
Id.	485174	1260 —	Sartoriggi Angelo di *Francesco*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Voghera (Pavia).	Sartoriggi Angelo di *Giuseppe Francesco*, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	846648	35 —	Eredi indivisi di Carletto Caterina fu *Antonio*, dom. a Robilante (Cuneo), coll'usufrutto vitalizio a favore di Giordanengo *Giuseppe* fu *Antonio*, dom. a Robilante (Cuneo).	Eredi indivisi di Carletto Caterina fu *Lorenzo*, dom. a Robilante (Cuneo), coll'usufrutto vitalizio a favore di Giordanengo *Giuseppe-Donato* fu *Giacomo Antonio*, dom. a Robilante (Cuneo).
P. N. 5 %	17471	75 —	Barbagli *Antonietta* fu Casimiro, minore sotto la tutela di Barbagli Giuseppe, dom. a Cortona (Arezzo).	Barbagli *Maria Antonia* fu Casimiro, ecc., come contro.
Rendita 5 %	122383	165 —	Genovesi Teresa fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Giuliani Maria fu Carlo ved. *Pirola*, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ricci Oddi Teresa fu Antonio ved. Pirola Enrico ed è ipotecata fino alla concorrenza di 1/4 a favore di Giuliani Maria fu Carlo ved. *Pirola* per il suo eventuale diritto di usufrutto nel caso di sopravvivenza all'usufruttuaria Ricci Oddi Teresa.	Genovesi Teresa fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Giuliani Maria fu Carlo ved. *Genovesi*, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ricci Oddi Teresa fu Antonio ved. Pirola Enrico ed è ipotecata fino alla concorrenza di 1/4 a favore di Giuliani Maria fu Carlo ved. *Genovesi* per il suo eventuale diritto di usufrutto nel caso di sopravvivenza all'usufruttuaria Ricci Oddi Teresa.
Id.	122384	165 —	Genovesi Marina fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Giuliani Maria fu Carlo ved. *Pirola*, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio come sopra.	Genovesi Marina fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Giuliani Maria fu Carlo ved. *Genovesi*, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	122385	165 —	Genovesi Enrico fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Giuliani Maria fu Carlo ved. *Pirola*, dom a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio come sopra.	Genovesi Enrico fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Giuliani Maria fu Carlo ved *Genovesi*, dom. a Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
endita 5 %	104495	480 —	*Picerno* Maria Isabella di Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brindisi (Lecce). L'usufrutto della presente rendita spetta fino alla maggiore età della titolare alla madre Leone *Giuseppina* fu Bernardo, moglie di *Picerno* Francesco Paolo, dom. a Brindisi (Lecce).	*Picerni* Maria Isabella di Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brindisi (Lecce). L'usufrutto della presente rendita spetta fino alla maggiore età della titolare alla madre Leone *Maria Giuseppina Eleonora Isabella* fu Bernardo, moglie di *Picerni* Francesco Paolo, dom. a Brindisi (Lecce).
P. R. 3,50 % Id. Id.	474742 479099 478348	129,50 14 — 10,50	Sole *Raffaele* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Maiello Maria ved. di Sole Giuseppe, dom. in Senise (Potenza).	Sole *Gennaro Raffaele*, minore sotto la patria potestà della madre Maiello Maria ved. di Sole Giuseppe, dom. a Senise (Potenza).
Cons. 5 %	97731	25 —	*Farcessi* Teodorico fu Pietro, dom. a Rivisondoli (L'Aquila).	*Iarussi* Teodorico fu Pietro, dom. a Rivisondoli (L'Aquila).
Rendita 5 % Id.	52471 52472	7125 — 2375 —	Boccardo *Giovanna Maria* fu *Tomaso*, moglie di Domenico *Tinelli*, dom. a Chieri (Torino), con usufrutto a Obertino *Albina* fu Bonaventura, ved. Gorlè, ved. Boccardo, rimaritata *Garisio*, dom. a Torino.	Boccardo *Maria Lucia* fu *Tommaso* o *Tomaso Giovanni*, moglie di Domenico *Tonelli*, dom. a Chieri (Torino), con usufrutto a Obertino *Maria-Albina-Elisabetta* fu Bonaventura, ved. Gorlè, ved. Boccardo, rimaritata *Carisio*, domic. a Torino.
P. N. 5 %	25739	55 —	Gallarati *Antonio* fu Giovanni, dom. in Voghera (Pavia), con usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Anna* fu Pietro, ved. di Gallarati Luigi, dom. in Voghera.	Gallarati *Agostino Antonio* fu Giovanni, dom. in Voghera (Pavia), con usufrutto vitalizio a a favore di Poggi *Paola Anna* fu Pietro, ved. di Gallarati Luigi, dom. in Voghera.
B. Tesoro 1950 Serie XVI	33	Capitale 7500 —	Cattagni *Amelia* fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Pavanello Iolanda fu Giuseppe ved. Cattagni, dom. in Cremona	Cattagni *Aurelia*, ecc., come contro.
B. Tesoro 1949 Serie A	764	Capitale 1000 —	Eleuteri Antonio fu Girolamo, dom. a Petritoli (Ascoli Piceno).	Eleuteri Antonio fu Girolamo, *minore sotto la tutela di Eleuteri Caterina fu Antonio*, dom. a Petritoli (Ascoli Piceno).
Cons. 3,50 % (1906)	140031	94,50	Rostagni di Bozzolo *Felicita* fu Alessandro, moglie di Marovelli Pietro, dom. a Maggiora (Novara).	Rostagni di Bozzolo *Eustachia Felicita* fu Alessandro, moglie di Marovelli Pietro, dom. a Maggiora (Novara).
Id.	132877	140 —	Rostagni *Felicita* fu Alessandro, moglie di Pietro Marovelli fu Luigi, dom. in Maggiora Novarese (Novara), vincolato.	Come sopra, vincolato.
B. Tesoro 1941 Serie VI	852	Capitale 10.000 —	De Giovanni *Lucia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Finetti Emma fu Carlo ved. De Giovanni.	De Giovanni *Anna Lucia* fu Luigi, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	384291	700 —	Parrocchia di San Valentiniano in Banzano di Montoro Superiore (Avellino), con usufrutto a *Pironti* Giuseppe *fu Nicola*, dom. a Banzano di Montoro Superiore (Avellino).	Come contro, con usufrutto a *Pironto* o *Pironti* Giuseppe *di ignoti*, dom. a Banzano di Montoro Superiore (Avellino).
Cons. 3,50 % (1906)	743943	119 —	Gardella *Emilia* di Giambattista, moglie di Oneto Lazzaro-Ferdinando fu Antonio, dom. a Camogli (Genova), vincolato.	Cardella *Maria-Erminia* di Giambattista, ecc., come contro.
Id.	762833	35 —	Gastaldo *Teresa* e Francesco di Pietro, minori sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da Candellero *Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro eredi indivisi di Candellero Francesco dom. a Torino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Candellero *Maria* fu Francesco moglie di Gastaldo Pietro, dom. a Torino.	Gastaldo *Giovanna-Teresa* e Francesco di Pietro, minori sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da Candellero *Giuseppa Maria* fu Francesco, ecc., come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Candellero *Giuseppa Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	9719	28 —	Mengoni Ottorino di *Alfredo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Montecassiano (Macerata).	Mengoni Ottorino di *Luigi Alfredo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Montecassiano (Macerata).
Id.	415452	35 —	Russo *Raffaele* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Pappone Maria fu Vincenzo ved. Russo, dom. a Napoli.	Russo *Raffaela* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	376017	147 —	Florio *Ermelinda* fu Secondo, moglie di Zanone Smeraldo, dom. in Biella (Novara).	Florio *Angela Maria Ermelinda* fu Secondo, moglie di Zanone Smeraldo, dom. in Biella (Novara).
Id.	432516	70 —		
Id.	741633	140 —	Ceresa Mori *Domenica* fu Giuseppe, moglie di *Belardo* Antonio, dom. a Torino	Ceresa Mori *Maria Domenica Adelaide* fu Giuseppe, moglie di *Bellardo-Gioli* Antonio, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	357889	196 —	Enriore Eugenia di Stefano, nubile, dom. in Cirié (Torino), vincolato d'usufrutto a favore di Pagliero *Maria* fu Stefano vedova di Enriore Eugenio, dom. in Cirié.	Come contro, vincolato d'usufrutto a favore di Pagliero *Angela Maria* fu Stefano, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	140938	1704,50	Molteni Giulia fu Edgardo, nubile, dom. a Firenze, con usufrutto vitalizio a favore di Ferloni *Bianca* fu Vincenzo, ved. di Molteni Edgardo, dom. a Firenze. Senza fede di vita.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Ferloni *Cesarina-Bianca* fu Vincenzo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4642)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle azioni ed obbligazioni per la ferrovia del Monferrato

Si notifica che nel giorno di venerdì 30 gennaio 1942-XX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del Debito pubblico:

68ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 805 attualmente vigenti;

76ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 497 sulle 9242 attualmente vigenti;

46ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 7573 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1942-XX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

(5088) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 83.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5977 - Data: 17 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Sciotti Angelo fu Savino - Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 Data: 16 luglio 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Firenze - Intestazione: Bertogliatti Lidia fu Egidio Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5483 Data: 5 luglio 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Avellino Intestazione: Papa Antonio fu Saverio Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1525 Data: 15 marzo 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Milano Intestazione: Corsini Ferruccio fu Giuseppe Titoli del Debito pubblico: pietanze, capitale L. 28.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 Data: 25 giugno 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Vicenza Intestazione: Volpato Gianfrancesco di Giovanni Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3459 Data: 19 giugno 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Frosinone Intestazione: Tiberi Giuseppe fu Carmine Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3215 Data: [illegible] marzo 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Frosinone Intestazione: Gerardi Vittorio fu Francesco Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8205 Data: 22 novembre 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Salerno Intestazione: Annarumma Carlo di Gaetano Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8848 Data: 13 giugno 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Salerno Intestazione: D'Alessio Alfonso fu Federico Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4945 Data: 24 aprile 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev.to - Intestazione: Rinaldi Pio fu Rinaldo Titoli del Debito pubblico: due Consolidato 3,50 %, rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8023 Data 30 maggio 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Pistoia Intestazione: Filoni Antonio fu Giuseppe Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21118 Data: 10 agosto 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Roma Intestazione: Mielenbrink Sylvia, Gregorio e Immacolata fu Giuseppe Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7349 Data: 11 novembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna Intestazione: Atti Giuseppe fu Gaetano Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1941-XX

(4746) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo del personale direttivo

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto- legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca disposizioni a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, nonchè il R. decreto 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni, ed il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende agli invalidi, ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli invalidi, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti sulla difesa della razza;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, recante disposizioni sulla priorità per l'ammissione agli impieghi a favore dei capi di famiglie numerose;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, che reca provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvidenze economiche di carattere temporaneo;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;
Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, che approva il regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare;
Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento, durante l'anno 1942-XX, di pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo del personale direttivo del Ministero della cultura popolare.
Al concorso non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Divisione personale) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero e quelli chiamati alle armi possono presentare nel suddetto termine la sola domanda corredata, per i chiamati alle armi, da un certificato dell'autorità militare dal quale risulti la loro posizione militare, salvo ad esibire i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.
La data di arrivo sarà provata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali od agli uffici postali.
Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati. Inoltre, dovranno indicare la prova di lingua straniera che intendono sostenere.
Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero devono indicare il loro recapito nel Regno, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare a tale recapito.
Analogamente, i candidati che si trovino alle armi debbono indicare oltre il recapito militare anche quello civile.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non ha oltrepassato l'età di anni 30.
Tale limite è elevato a 35 anni:
a) per coloro che in qualità di combattenti abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;
e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.
Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:
a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 od anche per operazioni militari cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale guerra;

b-1) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c-1) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:

a-3) di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a-3) si cumula con quelli di cui alle lettere b-3) e c-1) e tutte si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale — o copia del diploma stesso autenticato da un Regio notaio — di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o titoli di studio equipollenti rilasciati da Università o da altri istituti di istruzione superiore.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministro della cultura popolare, su parere del Ministro dell'educazione nazionale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal segretario dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, oppure sia ferito per la causa fascista, detto certificato, deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale e, per i feriti fascisti deve indicare la data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente, il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno produrre, a corredo del certificato, il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice-segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito senza interruzione da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Fascista Sanmarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso, ovvero di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale appositamente designato dal Segretario del Partito.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al P.N.F. possono partecipare al concorso dietro presentazione della domanda di iscrizione al Partito stesso, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartengono attestante che il richiedente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono, invece, presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 in qualità di combattenti, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero abbiano partecipato ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, ovvero abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa da rilasciarsi ai sensi delle disposizioni impartite in materia, dai Corpi militari o dai Distretti competenti, secondo che l'aspirante sia o meno in servizio militare.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, oppure in dipendenza dell'attuale guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione di detta rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero ovvero gli orfani dei caduti dell'attuale guerra, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio (da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi);

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un Regio notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo all'Amministrazione statale, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di ammissione al concorso, gli estremi del libretto stesso;

11) dichiarazione in carta libera da prodursi soltanto dai candidati coniugati, attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o

meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) dichiarazione dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile, che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; per i certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; per i certificati del casellario giudiziale la firma del segretario di Regia procura va legalizzata dal procuratore del Re.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; deve invece contenere il visto del podestà nonchè la legalizzazione del prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario. Se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare.

La firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere, a sua volta, autenticata rispettivamente dal prefetto oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali in qualità di impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciata in data non anteriore a 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticata dai superiori gerarchici. Detta copia deve essere rilasciata sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

I concorrenti non impiegati di ruolo dello Stato che si trovino alle armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, 6, 7, 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8 dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 3, 5 e 6 dell'art. 3, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, attestante tale loro qualità.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Comunque, l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di vice segretario nel ruolo del personale direttivo del Ministero della cultura popolare.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale secondo il seguente programma:

1. Diritto civile.
2. Diritto costituzionale ed amministrativo.
3. Diritto corporativo.
4. Economia politica e scienze delle finanze.
5. Diritto internazionale pubblico.
6. Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche).
7. Leggi organiche fondamentali dello Stato fascista.
8. Legislazione sulla stampa. Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli enti da esso dipendenti e vigilati.
9. Storia civile e letteraria d'Italia dal medio-evo ai giorni nostri.
10. Una lingua straniera, da indicare nella domanda, a scelta del candidato, il quale deve dar prova di saperla tradurre in italiano e dall'italiano se trattasi della lingua francese, e leggere con sicurezza.

Le quattro prove scritte vertono sulle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4; la prova orale verte su tutto il programma.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui si svolgeranno sia le prove scritte che quella orale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta di un presidente di Sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, di un professore di Università il quale professi una delle discipline che sono argomento di prova scritta; del capo della Divisione personale del Ministero, di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al 6°, membri.

Un funzionario del ruolo direttivo del Ministero di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione sono aggregati altri membri per le prove delle lingue estere comprese nel programma di esame.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'articolo 3 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o squadristi o feriti per la causa fascista o iscritti ai fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero o preso parte alle operazioni militari relative dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate

dello Stato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nonchè nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nel R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 145, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n 868.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami degli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretari in prova (gruppo *A*) nel ruolo del personale direttivo del Ministero della cultura popolare e conseguiranno la nomina a vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi; quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario, con riserva di anzianità.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano nessun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

Il vice segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato dimissionario.

Art. 13.

Ai vice segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 916,98.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni nonchè l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 lorde mensili.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1941-XX

Il Ministro: PAVOLINI

(5041)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a cinque posti di vice coadiutore in prova (gruppo B) nel ruolo del personale di segreteria

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca disposizioni a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, nonchè il R. decreto 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni, ed il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende agli invalidi, ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli invalidi, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti sulla difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, recante disposizioni sulla priorità per l'ammissione agli impieghi a favore dei capi di famiglie numerose;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, che reca provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvidenze economiche di carattere temporaneo;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n 1234, che approva il regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento, durante l'anno 1942-XX, di pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale di segreteria del Ministero della cultura popolare.

Al concorso non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Divisione personale) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero e quelli chiamati alle armi possono presentare nel suddetto termine la sola domanda corredata, per i chiamati alle armi, da un certificato dell'autorità militare, dal quale risulti la loro posizione militare, salvo ad esibire i documenti prescritti non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo sarà provata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale le domande ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati. Inoltre dovranno indicare, se richiamati alle armi, il loro recapito civile oltre quello militare.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero devono indicare il loro recapito nel Regno, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare a tale recapito.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non ha oltrepassato l'età di anni 28

Tale limite è elevato a 35 anni:

a) per coloro che in qualità di combattenti abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati dalle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 od anche per operazioni militari cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale guerra;

b-1) per gli ex combattenti decorati al V. M. o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

c-1) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:

a-3) di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a-3) si cumula con quella di cui alle lettere b-3) e c-1) e tutte si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale — o copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio — di maturità classica o di maturità scientifica, oppure di ragioniere e perito commerciale od i diplomi di licenza liceale, di licenza di istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria e fisico-matematica) e di perito commerciale conseguiti a termine degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali e titoli equipollenti.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministro della cultura popolare, su parere del Ministro dell'educazione nazionale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi Universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, oppure sia ferito per la causa fascista, detto certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale e, per i feriti fascisti deve indicare la data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente, il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno produrre, a corredo del certificato, il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari o di un Segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale, appositamente designato dal Segretario del Partito Stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito senza interruzione da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Fascista Sanmarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito stesso, ovvero di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale appositamente designato dal Segretario del Partito.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al P.N.F. possono parecipare al concorso dietro presentazione della domanda d'iscrizione al Partito stesso, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartengono attestante che il richiedente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomare l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono, invece, presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 in qualità di combattenti, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero abbiano partecipato ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, ovvero abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto presenteranno,

oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa da rilasciarsi ai sensi delle disposizioni impartite in materia, dai Corpi militari o dai Distretti competenti, seconda che l'aspirante sia o meno in servizio militare.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, oppure in dipendenza dell'attuale guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione di detta rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero ovvero gli orfani dei caduti dell'attuale guerra, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio (da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi);

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario) con la sua firma da autenticarsi dal Podestà o da un Regio notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo all'Amministrazione statale, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di ammissione al concorso, gli estremi del libretto stesso;

11) dichiarazione in carta libera da prodursi soltanto dai candidati coniugati, attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) dichiarazione dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile, che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; per i certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; per i certificati del casellario giudiziale la firma del segretario di Regia procura va legalizzata dal procuratore del Re.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; deve invece contenere il visto dal podestà nonchè la legalizzazione del prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario. Se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare.

La firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere, a sua volta, autenticata rispettivamente dal prefetto oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali in qualità di impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciata in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticata dai superiori gerarchici. Detta copia deve essere rilasciata sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

I concorrenti non impiegati di ruolo dello Stato che si trovino alle armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8 dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

I candidati che siano ufficiale della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 3, 5 e 6 dell'art. 3, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, attestante tale loro qualità.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Comunque, l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di vice coadiutore nel ruolo del personale di segreteria del Ministero della cultura popolare.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale secondo il seguente programma:

1) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Istituzioni di diritto civile.
3) Legge e regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
4) Legislazione sulla stampa. Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli enti da esso dipendenti o vigilati.
5) Nozioni di statistica.
6) Nozioni di storia civile e letteraria d'Italia.

Le tre prove scritte vertono sulle materie indicate ai nn. 1, 3 e 4. La prova orale verte su tutto il programma.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui si svolgeranno sia le prove scritte che quella orale.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta di un direttore generale del Ministero, presidente; del capo della Divisione del personale del Ministero; di un referendario della Corte dei conti; di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al 6°; di un professore ordinario di Regi istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membri

Un funzionario direttivo del Ministero di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove in esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra e per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o squadristi o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero e preso parte alle operazioni militari relative dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nonchè nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nel R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 145, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale di segreteria del Ministero della cultura popolare e conseguiranno la nomina a vice coadiutore se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi; quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice coadiutore, con riserva di anzianità.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano nessun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

Il vice coadiutore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato dimissionario.

Art. 13.

Ai vice coadiutori in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 802,35.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni nonchè l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 lorde mensili.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1941-XX

Il Ministro: PAVOLINI

(5042)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a tre posti di vice traduttore in prova (gruppo B) nel ruolo dei servizi speciali

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca disposizioni a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, nonchè il R. decreto 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni, ed il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende agli invalidi, ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli invalidi, gli orfani e i congiunti dei caduti nella guerra europea, ed il R decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti sulla difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, recante disposizioni sulla priorità per l'ammissione agli impieghi a favore dei capi di famiglie numerose;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, che reca provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvidenze economiche di carattere temporaneo;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, che approva il regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare;
Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento; durante l'anno 1942-XX, di pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice traduttore in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale dei servizi speciali del Ministero della cultura popolare, di cui due per la lingua tedesca ed uno per la lingua inglese.
Al concorso non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Divisione personale) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero e quelli chiamati alle armi possono presentare nel suddetto termine la sola domanda corredata, per i chiamati alle armi, da un certificato dell'autorità militare, dal quale risulti la loro posizione militare, salvo ad esibire i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.
La data di arrivo sarà provata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale le domande ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali od agli uffici postali.
Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati. Inoltre, dovranno indicare, se richiamati alle armi, il loro recapito civile oltre quello militare.
Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero devono indicare il loro recapito nel Regno, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare a tale recapito.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni e non ha oltrepassato l'età di anni 28.
Tale limite è elevato a 35 anni:
a) per coloro che in qualità di combattenti abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;
e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.
Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:
a-1) per gli aspiranti, mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 od anche per operazioni militari cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale guerra;
b-1) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;
c-1) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.
I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:
a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.
I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:
a-3) di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *a*-3) si cumula con quella di cui alle lettere *b*-3), *c*-1) e tutte si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superino i 45 anni di età.
La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato:
2) diploma originale — o copia del diploma stesso autenticato da un Regio notaio — di maturità classica o di maturità scientifica, oppure di ragioniere e perito commerciale od i diplomi di licenza liceale, di licenza di istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria e fisico-matematica) e di perito commerciale conseguiti a termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali e titoli equipollenti.
L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministero della cultura popolare, su parere del Ministero dell'educazione nazionale;
3) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli; i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
4) certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.
L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.
Se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, oppure sia ferito per la causa fascista, detto certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale e, per i feriti fascisti, deve indicare la data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Nei casi di cui al comma precedente, il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.
I feriti per la causa fascista dovranno produrre, a corredo del certificato, il relativo brevetto.
Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.
Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito senza interruzione da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.
I cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Fascista Sanmarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.
I certificati di iscrizione al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito stesso, ovvero di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale appositamente designato dal Segretario del Partito.
Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescrittta l'iscrizione al P.N.F. possono partecipare al concorso dietro presentazione della domanda di iscrizione al Partito stesso, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartegono attestante che il richiedente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomare l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono, invece, presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 in qualità di combattenti, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero abbiano partecipato ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, ovvero abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa da rilasciarsi ai sensi delle disposizioni impartite in materia, dai Corpi militari o dai Distretti competenti, secondo che l'aspirante sia o meno in servizio militare.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, oppure in dipendenza dell'attuale guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione di detta rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero ovvero gli orfani dei caduti dell'attuale guerra, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio (da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi);

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario) con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un Regio notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo all'Amministrazione statale, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di ammissione al concorso, gli estremi del libretto stesso;

11) dichiarazione in carta libera da prodursi soltanto dai candidati coniugati, attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, avvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) dichiarazione dell'Unione fascista tra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o del pretore competente per territorio; per i certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; per i certificati del casellario giudiziale la firma del segretario di Regia procura va legalizzata dal procuratore del Re.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; deve invece contenere il visto del podestà nonchè la legalizzazione del prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario. Se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare.

La firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere, a sua volta, autenticata rispettivamente dal prefetto oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali in qualità di impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciata in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticata dai superiori gerarchici. Detta copia deve essere rilasciata sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

I concorrenti non impiegati di ruolo dello Stato che si trovino alle armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, 6, 7, 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il documento di cui al n. 8 dovrà però essere presentato appena saranno collocati in congedo.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 3, 5 e 6 dell'art. 3, qualora presentino una attestazione dell'autorità di cui dipendono, attestante tale loro qualità.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Comunque, l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alla prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di vice traduttore nel ruolo del personale dei servizi speciali del Ministero della cultura popolare.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto ministeriale non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale secondo il seguente programma:

1. — Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

2. — Storia civile e letteraria d'Italia dal medio-evo ai nostri giorni.

3. — Lingue estere: due, una tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando e una a scelta del candidato, da precisare nella domanda.
4. — Legislazione sulla stampa. Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli enti da esso dipendenti e vigilati.
5. — Nozioni di statistica.

Delle tre prove scritte una verte sulle materie indicate ai numeri 1 e 2; le altre due vertono sulle lingue estere, e consistono nello svolgimento di un tema libero, su argomento dettato dalla Commissione, senza l'uso del vocabolario.

La prova orale verte su tutto il programma.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui si svolgeranno sia le prove scritte che quella orale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta di un direttore generale del Ministero, presidente; del capo della Divisione del personale del Ministero; di un referendario della Corte dei conti; di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al 6°; di un professore ordinario di Regi istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membri.

Un funzionario direttivo del Ministero di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno amessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra e per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o squadristi o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero e preso parte alle operazioni militari relative dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nonchè nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nel R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 145, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice traduttori in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale dei servizi speciali del Ministero della cultura popolare e conseguiranno la nomina a vice traduttore se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi; quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice traduttore, con riserva di anzianità.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano nessun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

Il vice traduttore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato dimissionario.

Art. 13.

Ai vice traduttori in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 802,35.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni nonchè l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 lorde mensili.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1941-XX

Il Ministro: PAVOLINI

(5043)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca disposizioni a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 277, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, nonchè il R. decreto 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni, ed il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende agli invalidi, ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli invalidi, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le providenze medesime;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti sulla difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, recante disposizioni sulla priorità per l'ammissione agli impieghi a favore dei capi di famiglie numerose;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, che reca provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvidenze economiche di carattere temporaneo;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, che approva il regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento, durante l'anno 1942-XX, di pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della cultura popolare.

Al concorso non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Divisione personale) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero e quelli chiamati alle armi possono presentare nel suddetto termine la sola domanda corredata, per i chiamati alle armi, da un certificato dell'autorità militare dal quale risulti la loro posizione militare, salvo ad esibire i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo sarà provata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero devono indicare il loro recapito nel Regno, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare a tale recapito.

Analogamente, i candidati che si trovino alle armi debbono indicare oltre il recapito militare anche quello civile.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non ha oltrepassato l'età di 26.

Tale limite è elevato a 35 anni:

a) per coloro che in qualità di combattenti abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 od anche per operazioni militari cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale guerra;

b-1) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

c-1) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerosi salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:

a-3) di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*-3) si cumula con quella di cui alla letera *b*-3) e *c*-1) e tutte si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale — o copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio — di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola tecnica, complementare o professionale di secondo grado anche conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal segretario dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o della Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, oppure sia ferito per la causa fascista, detto certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale e, per i feriti fascisti deve indicare la data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente, il certificato dovrà essere vistato, per radifica, dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno produrre, a corredo del certificato, il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito senza interruzione da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Fascista Sanmarinese, rilasciato al Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciato secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito stesso, ovvero di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale appositamente designato dal Segretario del Partito.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al P.N.F. possono partecipare al concorso dietro presentazione della domanda di iscrizione al Partito stesso, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartengono attestante che il richiedente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono, invece, presentare il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 in qualità di combattenti, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero abbiano partecipato ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa da rilasciarsi ai sensi delle disposizioni impartite in materia, dai Corpi militari o dai Distretti competenti secondo che l'aspirante sia o meno in servizio militare.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolati all'estero, oppure in dipendenza dell'attuale guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione di detta rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'all'estero ovvero gli orfani dei caduti dell'attuale guerra, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio (da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi);

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un Regio notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo all'Amministrazione statale, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati nella domanda di ammissione al concorso gli estremi del libretto stesso;

11) dichiarazione in carta libera da prodursi soltanto dai candidati coniugati, attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) dichiarazione dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile, che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; per i certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; per i certificati del casellario giudiziale la firma del segretario di Regia procura va legalizzata dal procuratore del Re.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; deve invece contenere il visto del podestà nonchè la legalizzazione del prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario. Se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare.

La firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere, a sua volta, autenticata rispettivamente dal prefetto oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali in qualità di impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciata in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticata dai superiori gerarchici. Detta copia deve essere rilasciata sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

I concorrenti non impiegati di ruolo dello Stato che si trovino alle armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8 dovrà essere presentato appena saranno collocati in congedo.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 3, 5 e 6 dell'art. 3, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, attestante tale loro qualità.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dal concorso.

Comunque l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti esami di concorso a posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della cultura popolare.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale secondo il seguente programma:

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;
2) Cultura fascista;
3) Nozioni di storia civile d'Italia dall'anno 1815;
4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;
5) Nozioni elementari di statistica;
6) Dattilografia;
7) Stenodattilografia (prova facoltativa).

Le due prove scritte vertono sulle materie indicate ai nn. 1, 2 e 3; la prova orale verte su tutto il programma.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui si svolgeranno sia le prove scritte che quella orale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del capo della Divisione personale del Ministero, presidente; di due funzionari di grado non inferiore al 7°; di un professore ordinario dei Regi istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta; di un impiegato di gruppo *C* del Ministero di grado non inferiore al 9°, membri.

Un funzionario del ruolo direttivo del Ministero di grado non inferiore al 10°, eserciterà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria, ed in caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra e per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o squadristi o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero e preso parte alle operazioni militari relative dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII e in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, 12 giugno 1931-IX, n. 777, nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nonchè nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nel R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 145, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della cultura popolare e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi; quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano nessun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

L'alunno d'ordine in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato dimissionario.

Art. 13.

Agli alunni d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedano all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 518,24.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni nonchè l'assegno temporaneo di guerra di L. 100,50 lorde mensili.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

Il Ministro: PAVOLINI

(5044)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministraz. dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca disposizioni a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 277, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, nonchè il R. decreto 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni, ed il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa della Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende agli invalidi, ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli invalidi, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti sulla difesa della razza;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, recante disposizioni sulla priorità per l'ammissione agli impieghi a favore dei capi di famiglie numerose;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, che reca provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvidenze economiche di carattere temporaneo;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;
Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, che approva il regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare;
Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento, durante l'anno 1942-XX, di pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nella Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero della cultura popolare.

Al concorso non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Divisione personale), non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero e quelli chiamati alle armi possono presentare nel suddetto termine la sola domanda corredata, per i chiamati alle armi, da un certificato dell'autorità militare dal quale risulti la loro posizione militare, salvo ad esibire i documenti prescritti non oltre 20 giorni successivi.

La data di arrivo sarà provata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri uffici statali od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il loro recapito ed elencare i documenti allegati.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero devono indicare il loro recapito nel Regno, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare a tale recapito.

Analogamente, i candidati che si trovino alle armi debbono indicare oltre il recapito militare anche quello civile.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non ha oltrepassato l'età di anni 30.

Tale limite è elevato a 35 anni:

a) per coloro che in qualità di combattenti abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Il limite massimo di età è elevato invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 od anche per operazioni militari cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale guerra;

b-1) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

c-1) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono inoltre aumentati:

a-3) di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a-3) si cumula con quella di cui alla lettera b-3) e c-1) e tutte si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale — o copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio — di licenza elementare;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal segretario dei Fasci di combattimento della Provincia cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, oppure sia ferito per la causa fascista, detto certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale e, per i feriti fascisti deve indicare la data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente, il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno produrre, a corredo del certificato, il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito senza interruzione da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati d'iscrizione al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito stesso, ovvero di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale appositamente designato dal Segretario del Partito.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al P.N.F. possono partecipare al concorso dietro presentazione di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartengono attestante che il richiedente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomare l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia del foglio matricolare se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono, invece, presentare il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 in qualità di combattenti oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, ovvero abbiano partecipato ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, ovvero abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa da rilasciarsi ai sensi delle disposizioni impartite in materia, dai Corpi militari o dai Distretti competenti seconda che l'aspirante sia o meno in servizio militare.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, oppure in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione di detta rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero ovvero gli orfani dei caduti dell'attuale guerra, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio (da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi);

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un Regio notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo all'Amministrazione statale, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati nella domanda di ammissione al concorso gli estremi del libretto stesso;

11) dichiarazione in carta libera da prodursi soltanto dai candidati coniugati, attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) dichiarazione dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile, che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; per i certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; per i certificati del casellario giudiziale la firma del segretario di Regia procura va legalizzata dal procuratore del Re.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; deve invece contenere il visto del podestà nonchè la legalizzazione del prefetto se rilasciata da un ufficiale sanitario. Se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare.

La firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere, a sua volta, autenticata rispettivamente dal prefetto oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che prestino servizio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui

ai nn. 2, 4, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciata in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticata dai superiori gerarchici. Detta copia deve essere rilasciata sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

I concorrenti che si trovino alle armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, 6, 7, 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Il documento di cui al n. 8 dovrà essere presentato appena saranno collocati in congedo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dal concorso.

Comunque l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi a posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Ministero della cultura popolare.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice è composta del capo della Divisione personale del Ministero, presidente e di due funzionari di grado non inferiore all'8°, membri.

Un funzionario del ruolo direttivo del Ministero di grado non inferiore al 10°, eserciterà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento del concorso saranno osservate le disposizioni contenute nel capo XV del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, nonchè quelle della parte seconda del regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra e per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o squadristi o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero e preso parte alle operazioni militari relative dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII e in dipendenza dell'attuale guerra ed infine agli idonei coniugati con prole si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48; nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179 e 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nel R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 145 e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati, per la precedenza dei candidati, reclami dagli interessati, nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria e su tale reclamo decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero della cultura popolare e conseguiranno la nomina ad inserviente se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi; quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente con riserva di anzianità.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano nessun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10.

L'inserviente in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato dimissionario.

Art. 11.

Agli inservienti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in terza classe (dal luogo di residenza nel Regno ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedano all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 365,82.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni nonchè l'assegno temporaneo di guerra di L. 73,16 lorde mensili.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1941-XX

Il Ministro: PAVOLINI

(5045)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 debbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 23796/1175/2-7-6/1.3-1 del 6 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regia marina

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che sanno leggere e scrivere e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli spiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per i combattenti dell'attuale guerra il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919, al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dall'Eccellenza il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose di cui al R. decreto 22 novembre 1937, numero 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale dei dipendenti statali non di ruolo che alla data del 14 giugno 1941 prestino servizio in tale qualità da almeno due anni ininterrottamente presso le Amministrazioni statali. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina — Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili — non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. L'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati residenti all'estero o nelle colonie sono, tuttavia, autorizzati ad inoltrare nel termine anzidetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima dell'inizio dei lavori della Commissione esaminatrice.

La data sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

I documenti attestanti titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro il termine stabilito nel bando per la presentazione di tutti gli altri documenti in esso richiesti.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) dare il loro preciso recapito;

b) indicare i documenti annessi alle domande;

c) dichiarare sotto la loro personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali di Fasci all'estero.

Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque avere il visto di ratifica dell'Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario;

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari ed i combattenti dell'attuale guerra devono produrre copia dello stato del servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e gli invalidi dell'attuale guerra devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, o degli invalidi dell'attuale guerra, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

8) stato di famiglia legalizzato rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole;

9) certificato di studio, ovvero altro documento comprovante che il candidato sa leggere e scrivere.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati ad una prova per accertare le suddette capacità;

10) certificato rilasciato da un ufficiale medico della Regia marina o del Regio esercito, o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà.

I candidati invalidi di guerra e per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

11) per i dipendenti statali non di ruolo, certificato attestante che, alla data del decreto, prestavano effettivo servizio di dipendente statale non di ruolo da almeno due anni ininterrottamente. Tale certificato va rilasciato dall'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.

Oltre ai documenti di cui sopra, gli aspiranti potranno allegare alla domanda tutti quei titoli attestanti la loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli operai permanenti dell'Amministrazione militare marittima sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione militare marittima sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 (semprechè li abbiano presentati all'atto dell'ammissione all'impiego) ed anche dal presentare la fotografia di cui al n. 7, qualora siano in possesso del libretto ferroviario. Essi però dovranno allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti l'attestazione che i documenti di cui sopra si trovano in possesso dell'autorità stessa.

Lo stato matricolare (servizio civile) ed il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto sarà composta come segue:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, presidente;

due funzionari della carriera amministrativa di grado non inferiore all'8°, membri;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo modificato col R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, 21 agosto 1921, n. 1312, e del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 24.

Art. 7.

Il Ministro, riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 8.

Al personale assunto in prova a termini dell'articolo precedente sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 365,81 oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(5039)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a nove posti di inserviente del R. Corpo del Genio civile

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1939-XVIII, con il quale è stato bandito il concorso per la nomina nel ruolo del personale subalterno del Regio corpo del Genio civile;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1940-XIX e 22 aprile 1941-XIX con i quali sono state apportate varianti al concorso stesso;

Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice nominata con i decreti Ministeriali 21 maggio 1941-XIX e 5 agosto 1941 XIX, è riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso a nove posti di inserviente del R. Corpo del Genio civile di cui ai decreti Ministeriali citati nelle premesse:

1. Biondo Tommaso, con punti 44, ex combattente, coniugato con 10 figli.
2. Carpino Carlo, con punti 40, ex combattente.
3. Silverio Luigi, con punti 38, ex combattente, ferito di guerra.
4. Melis Raimondo, con punti 38, ex combattente, coniugato con 7 figli.
5. Corpinu Antonio, con punti 37, coniugato con 9 figli.
6. Di Vita Salvatore, con punti 36, ex combattente.
7. Quaranti Alieto, con punti 35, ex combattente.
8. Marchegiano Amedeo, con punti 34, ex combattente, ferito di guerra, coniugato con 7 figli.
9. Da Ronch Giuseppe, con punti 34, ex combattente, coniugato con 3 figli.
10. Pilo Antonio, con punti 34, coniugato con 5 figli.
11. Creazza Eugenio, con punti 33,50, ex combattente
12. Rotella Vincenzo, con punti 33, ex combattente, invalido di guerra.
13. Pontillo Pietro, con punti 33, ex combattente, croce di guerra
14. Porcino Giovanni, con punti 32,50, ex combattente.
15. Palese Rocco, con punti 32, ex combattente, coniugato con 8 figli.
16. Fornasiero Giovanni, con punti 32, ex combattente, coniugato con 4 figli.

17. Carletti Alessio, con punti 31,50, ex combattente, croce di guerra, coniugato con un figlio.
18. Comandini Giuseppe, con punti 31,50, ex combattente, coniugato senza prole.
19. Romano Giuseppe, con punti 31, orfano di guerra, coniugato con 2 figli.
20. Pergola Rocco, con punti 31, ex combattente, coniugato con 3 figli.
21. Severino Francescantonio, con punti 31, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 4 figli.
22. Mazzotti Domenico, con punti 31, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio.
23. Caselli Emidio, con punti 30, ex combattente.
24. Sirolli Alessandro, con punti 29, ex combattente.
25. Serarcangoli Pietro, con punti 28,50.
26. Maglietta Camillo, con punti 28, ex combattente.
27. Renzi Loreto, con punti 27,50, ex combattente, invalido di guerra, coniugato con 5 figli.
28. Vinci Antonino, con punti 27,50, ex combattente, ferito di guerra, croce di guerra.
29. De Paola Eugenio, con punti 27,50, coniugato con 9 figli.
30. Loni Luigi, con punti 27, ex combattente, ferito di guerra, coniugato con 3 figli.
31. Saletti Federico, con punti 27, iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma.
32. Galante Vito Nicola, con punti 27, coniugato con 7 figli.
33. Asnao Francesco, con punti 27, ex combattente, coniugato con 4 figli.
34. Pastro Attilio, con punti 27, ex combattente, coniugato con 3 figli.
35. Ficola Ezechiele, con punti 27, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1900.
36. Froldi Angelo, con punti 27, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1901.
37. Rossi Marino, con punti 27, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1904.
38. Melis Antonio, con punti 27, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1907.
39. Trapano Rosario, con punti 26, orfano di guerra, coniugato con 1 figlio.
40. Parlato Mario, con punti 26.
41. Lo Piano Michele, con punti 25,50, ex combattente, mutilato di guerra.
42. Rossi Giuseppe, con punti 25,50, ex combattente, croce di guerra.
43. Verona Giuseppe, con punti 25,50, ex combattente.
44. Vittori Giacomo, con punti 25,50 in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
45. Finizio Gennaro, con punti 25,50, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato senza prole.
46. Silanus Federico, con punti 25, ex combattente, coniugato con 5 figli.
47. Tucci Domenico, con punti 25, coniugato con 3 figli.
48. Pinna Cesuino, con punti 24,50.
49. Dati Giuseppe, con punti 24, ex combattente, invalido di guerra.
50. Scarpino Francesco, con punti 24, ex combattente, croce di guerra, coniugato senza prole.
51. Fabiano Giuseppe, con punti 24, coniugato con 7 figli.
52. Barbuto Giuseppe, con punti 24, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 6 figli.
53. Battarelli Vittorio, con punti 24, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
54. Ferrari Pietro, con punti 24, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio.
55. Scanni Umberto, con punti 24, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
56. Pucci Ettore, con punti 23,50, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1903.
57. Mora Primo, con punti 23,50, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1904.
58. Pace Guido, con punti 23,50, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato senza prole.
59. Melara Rocca, con punti 23, ex combattente, invalido di guerra.
60. Botti Gino, con punti 23, ex combattente, croce di guerra, in servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
61. Pigazzi Ernesto, con punti 23, ex combattente, croce di guerra, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato senza prole.
62. Ranucci Giovanni, con punti 23, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 5 figli.
63. Castellani Antonio, con punti 23, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 4 figli.
64. Fasano Francesco, con punti 23, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 3 figli.
65. Palleschi Pasquale, con punti 23, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
66. Arduini Mario, con punti 23, celibe.
67. Paganelli Mario, con punti 22,50, ex combattente.
68. Ronci Alfonso, con punti 22, iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.
69. Manzi Rocco Vincenzo, con punti 22, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 6 figli.
70. Rosini Lello, con punti 22, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
71. Perini Fausto, con punti 22, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio, nato nel 1907.
72. Botti Manlio, con punti 22, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio nato nel 1909.
73. Gaddi Castruccio, con punti 21,50.
74. Beccari Giuseppe, con punti 21, ex combattente, croce di guerra, coniugato senza prole.
75. Calugi Pietro, con punti 21, ex combattente, coniugato con 2 figli.
76. Abaniti Emilio, con punti 21, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 3 figli.
77. Schiavon Mario, con punti 21, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblci da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1903.
78. Legori Angelo, con punti 21, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1910.
79. Narducci Armando, con punti 21, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, celibe.
80. Di Chio Pasquale, con punti 20,50, ex combattente, invalido di guerra, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 5 figli.
81. Balloi Michelangelo, con punti 20,50, ex combattente, invalido di guerra, coniugato con 5 figli.
82. Cecchetti Gino, con punti 20,50, coniugato con un figlio.
83. Morigi Cesare, con punti 20, ex combattente, croce di guerra, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 5 figli, nato nel 1901.
84. Santurri Giuseppe, con punti 20, ex combattente, croce di guerra, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 5 figli, nato nel 1904.
85. Busico Giovanni, con punti 20, ex combattente, croce di guerra in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato senza prole.
86. Tocci Giuseppe, con punti 20, ex combattente, coniugato con 4 figli.
87. Luchini Aurelio, con punti 20, ex combattente, coniugato senza prole.
88. Caliò Vitaliano, con punti 20, ex combattente, celibe.
89. Palladini Valentino, con punti 20, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
90. Giuntarelli Agostino, con punti 20, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio.
91. Bonamore Pietro, con punti 19, ex combattente, croce di guerra, coniugato con un figlio.

92. Serra Giuseppe, con voti 19, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio.
93. Bagna Luigi, con punti 19, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato senza prole.
94. Perri Angelo, con punti 19, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, celibe.
95. Di Stefano Giuseppe, con punti 19, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio.
96. Zampini Vincenzo, con punti 18,50, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
97. Cocuzza Antonio, con punti 18, ex combattente, croce di guerra.
98. Enea Giovanni, con punti 18, ex combattente.
99. Biagi Carlo, con punti 18, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
100. Saggà Raffaele, con punti 17, ex combattente, mutilato di guerra, croce di guerra.
101. D'Angelo Antonino, con punti 17, ex combattente, croce di guerra in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 3 figli.
102. Ferri Guido, con punti 17, ex combattente, croce di guerra, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, nato nel 1910.
103. Gilberto Umberto, con punti 17, ex combattente, croce di guerra, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1915.
104. Bernardini Furio, con punti 17, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 3 figli.
105. Martini Dante, con punti 17, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
106. Manfra Carlo, con punti 17, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, nato nel 1898.
107. Mengato Umberto, con punti 17, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, nato nel 1904.
108 Morelli Marino, con punti 17, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, nato nel 1906.
109. Trozzi Antonio, con punti 16,50, ex combattente, invalido di guerra, coniugato con 4 figli.
110. Rocchia Nicola, con punti 16,50, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 5 figli.
111. Verde Antonio, con punti 16, ex combattente, croce di guerra, coniugato senza prole.
112. Mora Angelo, con punti 16, ex combattente, coniugato con un figlio.
113. Di Fazio Ettore, con punti 16, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 4 figli, nato nel 1906.
114. Arpino Francesco, con punti 16, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1903.
115. Santirocchi Augusto, con punti 16, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1905.
116. Pagnotta Romualdo, con punti 15,50, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, orfano di guerra, coniugato con 2 figli.
117. Pontini Giulio, con punti 15,50, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
118. Pace Francesco, con punti 15,50, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, celibe.
119. Tomasino Antonino, con punti 15, orfano di guerra, ex combattente.
120. Preziosi Giovanni, con punti 15, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 7 figli.
121. Agostini Egidio, con punti 15, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
122. Rizzello Luigi, con punti 14,50, ex combattente, coniugato senza prole.
123. Natalini Cesare, con punti 14,50, coniugato con un figlio.
124. Valeri Donato, con punti 14, ex combattente, invalido di guerra.
125. Furfuroso Demetrio, con punti 14, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
126. Righi Vito, con punti 14, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio.
127. Fortunato Andrea, con punti 14, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 6 figli.
128. Marchi Gino, con punti 14, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figli, nato nel 1906.
129. Raffa Gaetano, con punti 14, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio, nato nel 1910.
130. Bernesco Lavore Giuseppe, con punti 14, coniugato con 2 figli.
131. Di Massimo Umberto, con punti 13,50, ex combattente, croce di guerra.
132. Seminara Onofrio, con punti 13, orfano di guerra, coniugato con 3 figli.
133. Pagano Gaetano, con punti 13, ex combattente, croce di guerra, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio, nato nel 1903.
134. Broganelli Gino, con punti 13, ex combattente, croce di guerra, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio, nato nel 1911.
135. Di Nicolò Corinto, con punti 13, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli.
136. Pignocchi Guido, con punti 13, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio.
137. Tartaglia Spartaco, con punti 12,50, brevetto Marcia su Roma, coniugato con 7 figli, ex combattente.
138. Bertuccio Antonino, con punti 12,50, coniugato con 2 figli.
139. Cascone Giuseppe, con punti 12, ex combattente, invalido di guerra.
140. Tallarico Salvatore, con punti 12, ex combattente, orfano di guerra.
141. Rossi Antimo, con punti 12, ex combattente, croce di guerra in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato senza prole.
142. Quadrino Antonio, con punti 12, ex combattente, croce di guerra, coniugato con 6 figli.
143. Benigno Alberto, con punti 12, ex combattente, ufficiale di complemento.
144. Marletta Alfio, con punti 12, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 4 figli.
145. Grasso Francesco, con punti 12, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio.
146. Guido Francesco, con punti 11,50, ex combattente, ferito di guerra, croce di guerra.
147. Rigno Marcello, con punti 11, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1902.
148. Spazzoli Mario, con punti 11, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1905.
149. Zitti Alberto, con punti 11, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con 2 figli, nato nel 1908.
150. Sidari Domenico, con punti 11, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, celibe.
151. Vartolo Francesco Gerardo, con punti 11, coniugato con 3 figli.
152. Mancuso Pasquale, con punti 10,50, ex combattente, croce di guerra, coniugato con 3 figli.
153. Rancitelli Dante, con punti 10,50, ex combattente, croce di guerra, coniugato con un figlio.
154. Guardigli Ferdinando, con punti 10,50, ex combattente, croce di guerra, celibe.
155. Ussano Carmelo, con punti 10,50, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, coniugato con un figlio.
156. Furitano Tommaso, con punti 10,50, ex combattente, coniugato con 3 figli.
157. Greco Prospero, con punti 10,50, coniugato con 3 figli.
158. Montagnolo Erasmo, con punti 10, squadrista, coniugato con 3 figli.
159. Antonelli Francesco, con punti 10, ex combattente, croce di guerra, coniugato con un figlio.
160. Suardi Giovanni, con punti 9,50.
161. De Zio Michele, con punti 9, ex combattente, croce di guerra, coniugato.
162. Del Vecchio Loreto, con punti 9, ex combattente, coniugato con 3 figli.
163. Cecchini Roberto, con punti 9, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno.
164. Bindi Angiolo, con voti 8,50.

165. Albano Giovanni, con voti 8, ex combattente, orfano di guerra.
166. Bolla Flavio, con punti 8, ex combattente, coniugato senza prole.
167. Ciani Giuseppe, con punti 8, coniugato con 5 figli.
168. Gazzini Altero, con punti 8, celibe, nato nel 1909.
169. De Bellis Vito, con punti 8, celibe nato nel 1911.
170. Ruggieri Massimo, con punti 7,50.
171. Sermarini Filippo, con punti 7, ex combattente, invalido di guerra.
172. Piselli Michele, con punti 7, ex combattente.
173. Apollonio Tullio, con punti 7, coniugato senza prole.
174. Iacinti Giovanni, con punti 7, celibe.
175. Colletti Paolo, con punti 6,50, coniugato con 2 figli.
176. Ferrino Cozzone Camillo, con punti 6,50, coniugato con un figlio.
177. Baldelli Angelo, con punti 6, orfano di guerra.
178. Armonico Filippo, con punti 6, ex combattente.
179. Pignocchi Aldino, con punti 6, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno.
180. Amoretti Filippo, con punti 6, coniugato con un figlio.
181. Russo Francesco, con punti 5,50, ex combattente, coniugato senza prole, nato nel 1900.
182. Pedagna Francesco, con punti 5,50, ex combattente, coniugato senza prole, nato nel 1910.
183. De Simone Pasquale, con punti 5,50, ex combattente, celibe.
184. Cinelli Orazio, con punti 5,50, coniugato senza prole.
185. Fiore Antonio, con punti 5, celibe, nato il 7 aprile 1917.
186. Ripa Tommaso, con punti 5, celibe, nato il 2 dicembre 1917.
187. Natale Emilio, con punti 4,50.
188. Stecchi Francesco, con punti 4, ex combattente, celibe, nato nel 1909.
189. Pacella Mario, con punti 4, ex combattente, celibe, nato nel 1911.
190. Condorelli Salvatore, con punti 4, ex combattente, celibe, nato nel 1911.
191. Sbardi Ettore, con punti 4, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, celibe.
192. Primavera Tommaso, con punti 4, coniugato con 2 figli.
193. Intrieri Ettore, con punti 4, coniugato con un figlio, nato nel 1911.
194. Gresci Vittorio, con punti 4, coniugato con un figlio, nato nel 1911.
195. Papotto Cosimo, con punti 4, coniugato con un figlio, nato nel 1911.
196. Narciso Gaetano, con punti 4, coniugato con un figlio, nato nel 1910.
197. Tavella Calogero, con punti 4, celibe, nato nel 1912.
198. Trotti Giovanni, con punti 4, celibe, nato nel 1914.
199. Franchi Pierino, con punti 4, celibe, nato nel 1915.
200. Guabracino Angelo, con punti 3,50.
201. De Lellis Giovanni, con punti 3, squadrista.
202. Bruneschi Serafino, con punti 3, coniugato senza prole.
203. Di Mascia Mario, con punti 3, celibe.
204. Zugaro Luigi, con punti 2,50, ex combattente, coniugato con 2 figli.
205. Villesco Giuseppe, con punti 2,50, celibe.
206. Testa Ugo, con punti 2, celibe, nato nel 1907.
207. Moranti Achille, con punti 2, celibe, nato nel 1909.
208. Alfano Francesco, con punti 2, celibe, nato nel 1910.
209. Passanisi Francesco, con punti 2, celibe, nato il 23 febbraio 1914.
210. Tritto Giuseppe, con punti 2, celibe, nato il 15 marzo 1914.
211. Catena Vincenzo, con punti 2, celibe, nato il 15 settembre 1914.
212. Iapadre Domenico, con punti 2, celibe, nato nel 1915.
213. Monaco Pietro, con punti 2, celibe, nato nel 1916.
214. Cella Giovanni, con punti 1, coniugato senza prole.
215. Ialenti Tommaso, con punti 1, celibe.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto:

1. Biondo Tommaso, con punti 44, ex combattente, coniugato con 10 figli.
2. Carpino Carlo, con punti 40, ex combattente.
3. Silverio Luigi, con punti 38, ex combattente, ferito di guerra.
4. Melis Raimondo, con punti 38, ex combattente, coniugato con 7 figli.
5. Corpinu Antonio, con punti 37, coniugato con 9 figli.
6. Di Vità Salvatore, con punti 36, ex combattente.
7. Quaranti Alieto, con punti 35, ex combattente.
8. Marchegiano Amedeo, con punti 34, ex combattente, ferito di guerra, coniugato con 7 figli.
9. Da Ronch Giuseppe, con punti 34, ex combattente, coniugato con 3 figli.

Roma, addì 7 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: GORLA.

(5021)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a 13 posti di aiuto assistente in prova del R. Corpo del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto l'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il R. decreto 8 luglio 1941-XIX, n. 868;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1939-XVIII con il quale è stato bandito il concorso a 10 posti di aiuto assistente (grado 13°, gruppo C) del R. Corpo del Genio civile;
Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1940-XIX e 22 aprile 1941-XIX con i quali sono state apportate varianti al concorso stesso;
Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice nominata con i decreti Ministeriali 21 maggio 1941-XIX e 16 settembre 1941-XIX, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Ritenuto che, nel concorso a 14 posti nel ruolo degli assistenti del genio civile espletato nel 1938 venne, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, assegnato un posto al primo concorrente idoneo non combattente di guisa che, nell'attuale concorso per rispettare la proporzione di cui all'art. 13 del citato Regio decreto n. 48, occorre conferire agli ex combattenti 7 dei 13 posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso a 13 posti di aiuto assistente (grado 13°, gruppo C) del R. Corpo del Genio civile di cui al decreto Ministeriale citati nelle premesse:

1. Posta Mario, punti 18,33 su 20.
2. Rinaldi Arnaldo, punti 18,25 su 20, ex combattente.
3. De Santis Corrado, punti 18,25 su 20.
4. Mancini Giuseppe, punti 18,17 su 20, ex combattente.
5. Colonna Lamberto, punti 18,17 su 20.
6. Rossi geom. Vittorio, punti 18,08 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 2 figli, nato 23-12-1903.
7. Citro Giuseppe, punti 18,08 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 2 figli, nato 28-5-1909.
8. Del Re Gino, punti 18,00 su 20.
9. Bodini Italo, punti 17,92 su 20.
10. Renucci Aldo, punti 17,83 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 1 figlio, nato 27-9-1905.
11. Iosio Luigi, punti 17,83 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 1 figlio, nato 19-10-1905.
12. Rossi Pio, punti 17,83 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato senza figli.
13. Mazza Tommaso, punti 17,75 su 20.
14. Pozzi Luciano, punti 17,67 su 20, ex combattente.
15. Lo Presti geom. Pietro, punti 17,50 su 20.

16. Tartaglia Carmine, punti 17,42 su 20, ex combattente.
17. Simoni Mario, punti 17,25 su 20, orfano di guerra.
18. Bonadio Matteo, punti 17,17 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 1 figlio.
19. Poli Silvio, punti 17,17 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato senza figli.
20. Papini Ugo, punti 17,08 su 20, ex combattente.
21. Fasoli Mario, punti 17,08 su 20.
22. Di Lustro Luigi, punti 17,00 su 20, ex combattente.
23. Mancini Gesualdo, punti 17,00 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
24. Patuelli Carlo, punti 17,00 su 20.
25. Mazzi Mario, punti 16,92 su 20, ex combattente, croce di guerra.
26. Saverino Gustavo, punti 16,92 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 3 figli.
27. Parisi Giuseppe, punti 16,92 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 2 figli.
28. Premoli Gerolamo, punti 16,83 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 1 figlio.
29. Liberatore geom. Silvio, punti 16,83 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, senza figli.
30. De Rosas Francesco, punti 16,83 su 20.
31. Vigato Gino, punti 16,50 su 20.
32. Gioioso Vincenzo, punti 16,42 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 3 figli.
33. Bernardoni geom. Gino, punti 16,42 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe.
34. Schönsberg Gino, punti 16,33 su 20.
35. Tenaglia Vittorio, punti 16,08 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
36. Del Cornò Giuseppe, punti 16,08 su 20.
37. Ponterio Giovanni, punti 16,00 su 20, ex combattente, croce di guerra.
38. Garavelli Ettore, punti 16,00 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 2 figli.
39. De Marchi Brunone, punti 16,00 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 1 figlio.
40. Martinelli Giuseppe, punti 15,92 su 20.
41. Avella Cosimo, punti 15,83 su 20, ex combattente.
42. Verdolin Galdino, punti 15,83 su 20.
43. Gerace Alberto, punti 15,75 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 1 figlio, nato 21-7-1901.
44. Barbarello Giuseppe, punti 15,75 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 1 figlio, nato l'11-8-1902.
45. D'Agostino Vincenzo, punti 15,67 su 20.
46. Petovello Giov. Battista, punti 15,58 su 20, ex combattente, medaglia d'argento al V. M.
47. Spadaro Oreste, punti 15,58 su 20, ex combattente.
48. Guarino Vincenzo, punti 15,50 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
49. Dato geom. Giuseppe, punti 15,50 su 20.
50. Aiossa Umberto, punti 15,42 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 1 figlio, nato 19-10-1900.
51. Musso Bartolomeo, punti 15,42 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 1 figlio, nato 26-2-1902.
52. Panetta Antonio, punti 15,33 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 2 figli.
53. Monagheddu Antonio, punti 15,33 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato senza figli, nato 4-12-1903.
54. Cagnina Antonio, punti 15,33 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, senza figli, nato 20-10-1909.
55. De Fazio Aristide, punti 15,25 su 20, militarizzato.
56. Nappi Luca, punti 15,08 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato.
57. Pace Francesco, punti 15,08 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe.
58. Ferrari Vittorio, punti 15,00 su 20.
59. D'Arienzo Giuseppe, punti 14,92 su 20.
60. Sacconi David, punti 14,42 su 20, iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28-10-1922.
61. Potenza Francesco, punti 14,42 su 20.
62. Calcagno Guido, punti 14,00 su 20.
63. Mantovani Flavio, punti 13,58 su 20.

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso suddetto:

1. Posta Mario, punti 18,33 su 20.
2. Rinaldi Arnaldo, punti 18,25 su 20, ex combattente.
3. De Santis Corrado, punti 18,25 su 20.
4. Mancini Giuseppe, punti 18,17 su 20, ex combattente.
5. Colonna Lamberto, punti 18,17 su 20.
6. Rossi geom. Vittorio, punti 18,08 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 2 figli, nato 27-9-1905.
7. Citro Giuseppe, punti 18,08 su 20, oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato, 2 figli, nato 28-5-1909.
8. Del Re Gino, punti 18,00 su 20.
9. Pozzi Luciano, punti 17,67 su 20, ex combattente.
10. Tartaglia Carmine, punti 17,42 su 20, ex combattente.
11. Papini Ugo, punti 17,08 su 20, ex combattente.
12. Di Lustro Luigi, punti 17,00 su 20, ex combattente.
13. Mazzi Mario, punti 16,92 su 20, ex combattente, croce di guerra.

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Bodini Italo
2. Renucci Aldo
3. Iosio Luigi
4. Rossi Pio
5. Mazza Tommaso
6. Lo Presti geom. Pietro
7. Simoni Mario, orfano di guerra
8. Donadio Matteo
9. Poli Silvio
10. Fasoli Mario
11. Mancini Gesualdo
12. Patuelli Carlo
13. Saverino Gustavo
14. Parisi Giuseppe
15. Premoli Girolamo
16. Liberatore geom. Silvio
17. De Rosas Francesco
18. Vigato Gino
19. Gioioso Vincenzo
20. Bernardoni geom. Gino.
21. Schönsberg Gino
22. Tenaglia Vittorio
23. Del Cornò Giuseppe
24. Ponterio Giovanni, ex combattente, croce di guerra
25. Garavelli Ettore
26. De Marchi Brunone
27. Martinelli Giuseppe
28. Avella Cosimo, ex combattente
29. Verdolin Galdino
30. Gerace Alberto
31. Barbabello Giuseppe
32. D'Agostino Vincenzo
33. Petovello Giovanni Battista, ex combattente, medaglia d'argento al V. M.
34. Spadaro Oreste, ex combattente
35. Guarino Vincenzo
36. Dato geom. Giuseppe
37. Aiossa Umberto
38. Muzzo Bartolomeo
39. Panetta Antonio
40. Monagheddu Antonio
41. Cagnina Antonio
42. De Fazio Aristide, militarizzato
43. Nappi Luca
44. Pace Francesco
45. Ferrari Vittorio
46. D'Arienzo Giuseppe
47. Sacconi David, iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28-10-1922
48. Potenza Francesco
49. Calcagno Guido
50. Mantovani Flavio

Roma, addì 30 ottobre 1941-XX

Il Ministro: GORLA

(5020)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.